



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 4834/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:  
"opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c."

vertente tra

██████████ a Mason Vicentino (VI), residente in Via ██████████  
██████████ nata il 2 ██████████ a Marostica  
(VI) ed ivi residente in ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████  
entrambi elettivamente domiciliati in Milano, via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████  
██████████ dal quale sono rappresentati e difesi come da rispettive procure allegate  
all'atto di citazione in opposizione

OppONENTI

e

██████████ ██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in  
Conegliano (TV), via ██████████ rappresentata e difesa dall'avv.  
██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Padova, via N.  
██████████ come da mandato a margine dell'atto di precetto

Opposta

**Conclusioni delle parti**

PER PARTE OPPONENTE

*"Voglia l'Ill.mo Giudice adito respinta ogni contraria eccezione, accogliere la domanda e per l'effetto:*

*- in via preliminare, nel rito, essendo la presente opposizione da presentare tempestivamente ma trattandosi di ordinario giudizio di merito sulla esistenza del credito (con onere della prova a carico degli opposti) ordinare di effettuare la fase mediazione obbligatoria, a spese e cura dell'istituto di credito che - con la notifica dell'atto di precetto - ha causato la lite;*



- in via pregiudiziale, nel merito, dichiarare nullo il precetto intimato per inesistenza del titolo esecutivo. Con riserva nel seguito del giudizio o nel merito del giudizio di opposizione in caso di esecuzione ovvero in altro separato giudizio alla quantificazione del danno patito dalle parti opponenti, anche con diritto di eventuale compensazione nella denegata e non creduta ipotesi di validità del diritto o del titolo di credito su cui il precetto notificato si fonda.

#### NEL MERITO

- accertare e dichiarare la nullità del titolo contrattuale per i motivi di cui in narrativa ovvero, in subordine accertare e dichiarare che la condotta del creditore ha in ogni caso cagionato un danno di natura economica rappresentato dall'espansione e dall'aggravamento della situazione debitoria, per un importo pari alla somma concessa al debitore o per il diverso valore che sarà stabilito dal Giudice, anche in esito all'istruttoria, in relazione alla indebita erogazione di somme effettuata all'esclusivo fine di far conseguire un indebito preferenziale vantaggio rispetto agli altri creditori della [REDACTED] S.p.A. in liquidazione.

- accertare e dichiarare come non dovute (o, in subordine, dovute per un importo minore, secondo i parametri di liquidazione stabiliti dal D. M. 55/2014) le somme indicate a titolo di compensi, spese e imposte nel precetto per cui è opposizione;

- con il favore delle spese competenze ed accessori di legge, del presente giudizio.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

In ragione del rapporto di conto corrente [REDACTED] acceso in data 17.11.2008 e del contratto di mutuo "fondiario privati" n. 183.805, alla luce delle rimesse e dei versamenti di cui è mancata considerazione, gli opposenti insistono per il giudizio di rendiconto di cui all'art. 263 c.p.c. con obbligo alla resa del conto da parte della banca mandataria del rapporto, anche tenuto conto e in relazione ai vari interventi in sede esecutiva e concordataria da parte della [REDACTED] e dei suoi aventi causa. In relazione e per causa degli errori, delle incongruità e delle idiosincrasie indicate nella quantificazione del credito, ove ritenuto necessario, il Giudice vorrà disporre CTU Tecnico Contabile al fine della verifica della legittimità degli importi pretesi e del necessario ricalcolo di tutte le somme in punto capitale, spese e interessi, anche di mora".

#### PER PARTE OPPOSTA

"NEL MERITO:

in via pregiudiziale:

- respingersi la richiesta di sospensione del precetto e del titolo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario 17/11/2008 Rep. n.183805, Racc. n.58249 a rogito Notaio



██████████ di Bassano del Grappa, in quanto non sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 615 c.p.c.;

in via principale:

- rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte da parte opponente e per l'effetto confermarsi la validità e l'efficacia del precetto notificato e del titolo esecutivo;

in ogni caso:

- spese e compensi interamente rifusi, ivi compreso il rimborso delle spese forfettarie ex art.2 D.M. 10/03/2014 n.55 e gli accessori fiscali e previdenziali".

### **Motivi in fatto e in diritto della decisione**

██████████ rispettivamente nella qualità di debitore mutuatario e di terza datrice di ipoteca, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 19.06.2019 da ██████████ s.r.l., nella sua veste di cessionaria del credito, per il complessivo importo di € 1.550.254,70 (comprensivo di capitale, interessi calcolati sino al 28.09.2018, spese e compensi), di cui è stato intimato il pagamento unitamente ai successivi interessi legali e spese occorrente, in virtù del contratto di mutuo fondiario del 17.11.2008 a ministero del Notaio ██████████ di Bassano del Grappa n. ██████████ rep. e n. 58249 racc., stipulato dall'allora ██████████ e rinegoziato in data 13.02.2014.

Gli opposenti hanno sollevato plurimi motivi di doglianza, rilevando ed eccependo: 1) la prescrizione del diritto all'esecuzione e la conseguente nullità del precetto, non essendo stato notificato entro dieci anni dall'apposizione della formula esecutiva del titolo;

2) l'insussistenza del titolo esecutivo, in quanto il contratto di mutuo posto a fondamento del precetto opposto non sarebbe mai esistito in mancanza della "traditio", non avendo il mutuatario avuto la disponibilità giuridica della somma richiesta, siccome utilizzata dalla Banca per uno scopo proprio e cioè per soddisfare il credito vantato nei confronti della società ██████████ s.p.a.;

3) l'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo, trattandosi di un finanziamento condizionato in cui si è previsto che l'effettiva erogazione della somma mutuata fosse differita ad un momento successivo alla stipula notarile e al verificarsi delle circostanze ivi indicate;

4) l'erroneità dell'importo precettato, in quanto comprensivo di somme non dovute a titolo di interessi e spese o, comunque, incerte nel quantum, stante l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB a costituire prova documentale del credito;



5) l'invalidità del precetto per essere stati richiesti compensi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui al D.M. n. 55/2014 nonché spese non imponibili ed imponibili non sostenute;

6) l'esistenza di un controcredito risarcitorio, eventualmente da opporsi in compensazione con quello portato dal precetto opposto, conseguente al danno cagionato dall'Istituto mutuante per la concessione abusiva del credito o a quello derivante da sua responsabilità ex art. 1338 c.c..

Sulla base di tali allegazioni, dunque, gli opposenti hanno chiesto, previo ordine di espletamento della procedura di mediazione obbligatoria con onere di attivazione a carico della controparte, di sospendersi in via cautelare l'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di dichiarare la nullità del precetto opposto, con vittoria di spese e compensi di lite.

██████████ s.r.l., costituitasi in giudizio, ha preso puntuale posizione sui singoli motivi di opposizione, di cui ha invocato il rigetto, chiedendo, sul presupposto della loro infondatezza, di confermarsi la validità e l'efficacia del precetto notificato e del titolo esecutivo.

Con ordinanza del 12.12.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione per carenza dei "gravi motivi" di cui all'art. 615 c.p.c..

La causa, istruita in via documentale, è stata introitata per la sentenza all'udienza del 30.03.2021, in cui le parti, precisate le conclusioni con le modalità "cartolari" previste dall'art. 83, comma 7, lett. H) D.L. n. 18/2020, hanno chiesto l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente dev'essere ribadita l'infondatezza della contestazione di parte opponente in ordine al mancato esperimento della mediazione ex D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, atteso che la mediazione, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto, è condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria in una delle materie ivi previste, compresi i contratti bancari, mentre il precetto non è atto introduttivo di un giudizio e, comunque, come già rilevato con ordinanza del 12.12.2019, la norma in esame è chiara nell'escludere l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione e incidentali di cognizione relativi - come il presente giudizio di opposizione - all'esecuzione forzata (art. 5, comma 4, lett. E D.Lgs. 28/2010).

Nel merito l'opposizione proposta da ██████████ e ██████████ è infondata, e se ne impone il rigetto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Con il primo motivo gli opposenti eccepiscono la nullità del precetto per intervenuta prescrizione del diritto di ██████████ s.r.l. di agire in executivis sulla base dell'atto di mutuo



fondario del 17.11.2008, essendosi verificata la caducazione del titolo per effetto dell'omessa notifica del precetto entro dieci anni dall'apposizione della formula esecutiva.

L'eccezione in parola è infondata e dev'essere respinta.

Sul punto va osservato che l'azione esecutiva si prescrive, di regola, con il prescriversi del diritto sostanziale che intende soddisfare; pertanto nel caso, come quello di specie, in cui la preannunciata esecuzione si fonda su un titolo stragiudiziale costituito da un contratto di mutuo, la decadenza del creditore dal potere di proporre l'azione esecutiva è determinata dalla decorrenza del termine prescrizionale di dieci anni per richiedere la restituzione della somma data in prestito che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di pagamento rateale del mutuo, decorre dalla scadenza dell'ultima rata, in quanto il versamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (v., in questo senso, Cass.Civ. Sez. III 30.08.2011 n. 17798).

Tanto basta per rigettare l'eccezione di parte opponente, non essendo neppure in contestazione che alcuna prescrizione del diritto sostanziale si è verificata nella fattispecie concreta che afferisce ad un contratto di mutuo stipulato in data 17.11.2018 per l'importo di € 1.500.000,00, da restituirsi in 180 rate mensili, con decorrenza per il rimborso rateale dall'1.01.2011 ed ultima rata in scadenza l'1.1.2025 (doc 1 fascicolo opposta). Peraltro, il mutuo è stato rinegoziato in data 13.02.2014 (doc. 3 fascicolo opposta) e, successivamente, il termine è stato soggetto ad atti interruttivi, tra cui quello di messa in mora operata dalla Banca creditrice con lettera raccomandata del 12.06.2015 (doc. 9 fascicolo opposta).

Con il secondo ed il terzo motivo di opposizione viene contestata l'idoneità del mutuo azionato a costituire titolo esecutivo, in carenza di effettiva erogazione della somma mutuata e trattandosi di un contratto condizionato.

Nella prospettiva attorea, la parte mutuataria non sarebbe mai entrata nel possesso della somma richiesta, poiché la Banca finanziatrice avrebbe utilizzato l'intero importo in compensazione per soddisfare un proprio credito nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, in assenza della "traditio", il contratto di mutuo, che è di natura reale, non si sarebbe neppure perfezionato. Inoltre, la circostanza che, contestualmente al rogito notarile, sia stato costituito un deposito cauzionale infruttifero, dimostrerebbe ancor più la fittizietà dell'erogazione, in quanto posticipata al momento dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.

Anche tali censure, ad avviso del Tribunale, sono prive di fondamento.



Al riguardo, preme evidenziare che, nell'atto pubblico del 17.11.2008, n. 183805 rep. n. 58249 racc., Notaio ████████ di Bassano del Grappa, è stata inserita apposita clausola di erogazione e quietanza, come si ricava dall'art.1 ultimo periodo, il cui testo è il seguente: *"La parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla banca predetta la somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto"*.

Il successivo art. 2 del contratto di mutuo, intitolato "Deposito cauzionale", così recita: *"La Banca e la parte mutuataria danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi a carico della medesima parte mutuataria del presente contratto e dei relativi allegati"*.

La parte mutuataria, dunque, ha dato quietanza della somma finanziata e questa è stata poi riversata alla Banca e costituita in deposito cauzionale infruttifero, con la previsione che essa sarebbe stata svincolata alla presentazione di documentazione entro un dato termine; in difetto la Banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risoluzione contrattuale, con diritto di utilizzare la somma ad estinzione di ogni sua ragione di credito in dipendenza del mutuo.

Ebbene, pur essendo il mutuo indubitabilmente un contratto reale, il cui perfezionamento, quindi, richiede necessariamente la traditio della somma dal mutuante al mutuatario, è noto che il concetto di consegna viene interpretato dalla costante giurisprudenza in termini più elastici, identificandosi nella messa a disposizione o nella disponibilità giuridica delle somme mutate.

Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui *"La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, tenuto conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro.* (Cass. Civ. Sez. 3 sentenza n. 6174 del 05/03/2020; precedente conforme Cass.Civ. Sez. 3, sentenza n. 17194 del 27/08/2015).

Nella fattispecie in esame, risulta dal contratto di mutuo che la parte finanziata abbia ricevuto la somma richiesta (*"la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto..."*), quietanzandola integralmente, e avendola "riconsegnata" alla Banca, ne abbia pure conseguito la disponibilità giuridica.



La costituzione in deposito cauzionale non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata: tale operazione costituisce, d'altronde, un atto di disposizione del mutuatario che, in tutta evidenza, presuppone giuridicamente che la somma sia entrata nella sua sfera giuridica di governo e di utilizzo. In altri termini, la banca non trattiene le somme concesse a mutuo, ma giuridicamente le riceve dal mutuatario ad altro titolo, ovvero in garanzia atipica, provvisoria, in vista di quella definitiva. Ciò, quindi, presuppone necessariamente che il soggetto finanziato abbia ricevuto la disponibilità della somma oggetto del finanziamento, dato che altrimenti non avrebbe potuto costituire tale importo in garanzia. In definitiva, la costituzione del deposito cauzionale, anche all'interno del medesimo contratto di mutuo, anziché essere indice del difetto di traditio, dimostra, al contrario, che il mutuatario ha ottenuto la disponibilità giuridica della somma erogata e che (proprio in virtù di tale disponibilità giuridica) ha riconsegnato tale somma al mutuante in garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

A questo orientamento, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di merito, sembrerebbe aderire anche la Corte di Cassazione laddove afferma che è infondato l'argomento secondo cui la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali, non possa considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della banca mutuante in quanto non realizzerebbe la disponibilità giuridica equivalente della traditio della somma (Cass. Civ. ordinanza n. 25632/2017)".

Quanto, poi, al valore dimostrativo della quietanza, la Corte di Cassazione, con plurime pronunce, ha affermato che *"Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi anche se la somma sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi contrattuali. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo"* (Cass. n. 19654 del 22.7.2019. Cfr anche Cass. n. 17194 del 27.8.2015).

Che poi la somma mutuata, una volta svincolata per effetto dell'esecuzione delle specifiche attività concordate, sia stata concretamente destinata all'estinzione del



debito di un soggetto terzo – la ██████████ ██████████ s.p.a. – deve ritenersi del tutto ininfluyente, in quanto frutto della libera scelta dei mutuatari che, acquisita la disponibilità della somma, l'hanno impiegata per scopi propri, utilizzandola in parte come finanziamento soci e in parte all'estinzione di debiti della società di cui sono o sono stati soci, amministratori e/o garanti (doc. 10 fascicolo opposta).

Per le suesposte ragioni si deve affermare la piena esistenza e validità del contratto di finanziamento fondiario e, alla luce del contenuto dell'art. 474 c.p.c., l'idoneità dello stesso, munito della rituale formula esecutiva apposta in calce all'atto pubblico di mutuo in data 15.12.2008 ed espressamente richiamato nel precetto opposto, a fondare il procedimento esecutivo per cui è causa.

A nulla vale l'ulteriore rilievo, operato dagli opposenti in sede di prima udienza e nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.c., secondo cui l'insussistenza del titolo esecutivo discenderebbe anche dall'intervenuta rinegoziazione del mutuo, per effetto di un accordo – quello del 13.02.2014 di cui al doc. 3 fascicolo convenuta – privo della forma dell'atto pubblico e non rientrante in alcuno dei titoli tassativamente indicati dall'art. 474 c.p.c..

Tale doglianza può essere agevolmente superata tenendo conto che, a dispetto di quanto sostenuto dal patrocinio attoreo, la rinegoziazione del mutuo non ha prodotto alcuna caducazione del titolo originario, azionato con l'atto di precetto opposto, trattandosi di un accordo privo di effetti novativi.

In base all'art. 1230 c.c. la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco, mentre nel caso concreto la Banca, lungi dal voler estinguere il precedente contratto, ha espressamente indicato nella scrittura privata che *“la presente modifica al piano di rimborso non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 1230 c.c.”*.

Pertanto, l'unico titolo esecutivo è il contratto di mutuo fondiario del 2008, che ha dato origine ad un rapporto non novato dall'accordo del 13.02.2014, attraverso il quale le parti hanno inteso semplicemente rinegoziare le modalità di restituzione delle somme, onde consentire ai debitori un rientro più agevolato mediante la concessione di una dilazione di pagamento con proroga della durata del mutuo.

In relazione al quarto motivo di doglianza, inerente la pretesa erroneità dell'importo precettato, va rilevato come parte opponente non abbia (tempestivamente) assolto agli oneri di allegazione posti a suo carico, avendo formulato in citazione solo una generica contestazione circa l'inefficacia probatoria della certificazione del credito ex art. 50 T.U.B., dichiarando di non riconoscere come dovute le somme richieste sulla base del





saldaconto in ragione di *“molteplici e abnormi errori in sede di liquidazione delle somme”*, senza però senza minimamente specificare in che cosa si sarebbero concretizzati gli addebiti illegittimi per interessi e spese del mutuo. Né gli opposenti hanno inteso integrare le loro deduzioni attraverso la memoria ex art.183/6 n. 1 c.p.c. (non depositata) che avrebbero potuto utilizzare al fine di puntualizzare le contestazioni sul *“quantum”* del credito.

Solo nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., [REDACTED] e [REDACTED] hanno preso una posizione più chiara, attraverso la negazione della debenza di talune somme, a loro dire ingiustificate o frutto dell'illegittima pratica dell'anatocismo o della perpetrazione di usura bancaria solamente ipotizzata.

Ebbene, è noto che l'attuale testo dell'art. 183, comma 6, c.p.c. prevede che il giudice, su istanza delle parti, conceda loro: 1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

In base alla previsione appena richiamata, le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art.183/6 c.p.c. *“primo termine”*, mentre possono svolgersi con la seconda memoria solo allorché si traducano in una *“replica”* alle deduzioni della controparte o in una *“risposta”* processuale, restando altrimenti la suddetta memoria riservata alla sola richiesta di prova.

Le nuove allegazioni operate dagli attori vanno, perciò, dichiarate inammissibili siccome intempestive; non senza considerare che, a supporto di tali deduzioni ,è stato sollecitato l'espletamento di una c.t.u. contabile che, tuttavia, non è stata disposta nella fase istruttoria, e la cui richiesta, anche in questa sede, deve essere rigettata, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e, quindi, deve essere negata dal Giudice laddove – come nella specie – la parte tenda a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere tempestivamente allegati (cfr., fra le tante, Cass. n.11317 del 21.07.2003; Cass. n. 212 dell'11.01.2006).

Vanno, altresì, disattese le doglianze sulle ulteriori voci del precetto, in quanto attinenti a spese documentate o tardivamente contestate.



Occorre, infine, soffermarsi sull'eccezione di abusiva concessione del credito, fonte di non meglio specificati danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti dagli opposenti in conseguenza dell'operazione di mutuo conclusa con l'istituto bancario, il quale, da un lato, avrebbe destinato le somme all'estinzione delle passività della ██████████ s.p.a., così finanziando una società priva dei requisiti di meritevolezza e di capacità restitutoria del capitale ricevuto e, dall'altro, avrebbe erogato il finanziamento fondiario, sostituendolo a quello precedente, privo di garanzie.

Ad avviso del Tribunale il richiamo operato dagli attori a tale fattispecie di illecito si atteggia come inconferente.

Secondo la nozione più accreditata nella giurisprudenza, la concessione abusiva del credito, da cui può originare un responsabilità della banca verso terzi di tipo extracontrattuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., consiste nel comportamento del soggetto finanziatore che, *“attraverso un comportamento abusivo, concede finanziamenti ad un'impresa in difficoltà poi fallita, apprezzati dai terzi come sintomo di solidità economica del soggetto finanziato”*: in altri termini, l'istituto bancario che conceda abusivamente il credito ad un'impresa insolvente può colpevolmente ingenerare nei terzi la convinzione che il soggetto finanziato sia solvibile, inducendoli così a iniziare o proseguire rapporti commerciali con quest'ultimo (v. in questo senso, Cass.Civ. Sez. I 14.05.2018 n. 11695).

Così ricostruita la fattispecie dell'abusiva concessione del credito, si deve allora ritenere che la tesi attorea poggi su allegazioni che non possono in alcun modo, nemmeno in astratto, condurre ad una affermazione di responsabilità della Banca nei termini prospettati, atteso che coloro che hanno stipulato il contratto di mutuo, di cui non è stata dedotta la simulazione, sono persone fisiche distinte dalla società in decozione e non si vede quale incolpevole affidamento debba essere tutelato rispetto a tali soggetti che non erano creditori della società e che ben conoscevano la precaria situazione in cui versava ██████████ s.p.a..

Parimenti inconferente è il richiamo alla responsabilità ex art. 1338 c.c., operato sulla base della dedotta e non provata nullità del finanziamento e in relazione ad un danno di cui non sono stati neppure allegati gli elementi costitutivi.

Conclusivamente, dunque, l'opposizione a precetto dev'essere integralmente rigettata, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione delle spese processuali, da porsi interamente a carico di parte opponente secondo la regola della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con



applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00), tenuto conto della natura documentale della controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4834/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

**1)** rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED] avverso l'atto di precetto notificato il 19.06.2019 e, per l'effetto, dichiara il diritto di [REDACTED] s.r.l. di agire esecutivamente per l'intera somma precettata;

**2)** condanna gli opposenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi **€ 21.424,00** per compenso professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il giorno 12 luglio 2021

**Il Giudice**

**Dott.ssa Biancamaria Biondo**

